

**OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA
DEL CONSIGLIO DI STATO**

(A CURA DELL'UFFICIO STUDI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA)

novembre 2013

Cons Stato, Ad. Plen., 13 novembre 2013, n. 21 (ord.), pres. G. Giovannini, est. A. Scola

Ambiente - inquinamento

Gli artt. 244, 245 e 253 del d.lg. 3 aprile 2006, n. 152, vanno interpretati nel senso che, in caso di accertata contaminazione di un sito e di impossibilità di individuarne il soggetto responsabile o di impossibilità di ottenere da quest'ultimo gli interventi di riparazione, il Ministero dell'Ambiente non può imporre al proprietario non responsabile – che ha solo una responsabilità patrimoniale limitata al valore del sito dopo l'esecuzione degli interventi di bonifica" - l'esecuzione delle misure di sicurezza d'emergenza e di bonifica al proprietario non responsabile dell'inquinamento. Va conseguentemente sottoposta la Corte di giustizia dell'Unione europea la questione pregiudiziale "se i principi dell'Unione Europea in materia ambientale sanciti dall'art. 191, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dalla direttiva 2004/35/Ce del 21 aprile 2004 (articoli 1 e 8, n. 3; tredicesimo e ventiquattresimo considerando) - in particolare, il principio "chi inquina paga", il principio di precauzione, il principio dell'azione preventiva, il principio, della correzione, in via prioritaria, alla fonte, dei danni causati all'ambiente –ostino" agli artt. 244, 245 e 253 del d.lg.n. 152 del 2006, come sopra interpretati.

[Link al testo ordinanza](#)

In termini, v. l'ordinanza dell'Adunanza Plenaria, 25 settembre 2013, n. 21, che ha sottoposto una identica questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Cons Stato, Ad. Plen., 13 novembre 2013, n. 25 (ord.), pres. G. Giovannini, est. A. Scola

- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Avv. Stato Volpe) c. Ediltecnica s.p.a. (Avv.ti Guidugli e Giallongo) - (in relazione all'appello avverso

T.A.R. Toscana, sez. II, n. 1491/2012, rimette all'esame della Corte di giustizia dell'Unione europea una questione pregiudiziale; l'appello era stato trasmesso all'Ad. Plenaria con sentenza parziale della Sez. VI, n. 3515/2013).

Ambiente - Inquinamento - Disciplina di cui artt. 244, 245 e 253 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (codice dell'ambiente) - Che prevede misure di messa in sicurezza di emergenza nel caso di siti inquinati - Nei confronti del responsabile dell'inquinamento - Applicabilità o meno di tale disciplina anche nei confronti del proprietario dell'area inquinata, che non sia l'autore dell'inquinamento - Nel caso in cui non sia possibile accertare l'autore dell'inquinamento o ottenere da quest'ultimo gli interventi di riparazione - Rimessione della questione alla Corte di Giustizia U.E.

Va rimessa all'esame della Corte di giustizia dell'Unione europea la seguente questione pregiudiziale di corretta interpretazione: "se i principi dell'Unione europea in materia ambientale sanciti dall'art. 191, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dalla direttiva 2004/35/U.e. del 21 aprile 2004 (articoli 1 ed 8 n. 3; 13° e 24° considerando) – in particolare, il principio per cui "chi inquina, paga", il principio di precauzione, il principio dell'azione preventiva, il principio, della correzione prioritaria, alla fonte, dei danni causati all'ambiente – ostino ad una normativa nazionale, quale quella delineata dagli articoli 244, 245 e 253 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, che, in caso di accertata contaminazione di un sito e d'impossibilità d'individuare il soggetto responsabile della contaminazione o di ottenere da quest'ultimo gli interventi di riparazione, non consenta all'autorità amministrativa d'imporre l'esecuzione delle misure di sicurezza d'emergenza e bonifica al proprietario non responsabile dell'inquinamento, prevedendo, a carico di quest'ultimo, soltanto una responsabilità patrimoniale limitata al valore del sito dopo l'esecuzione degli interventi di bonifica" (1).

[Link al testo ordinanza](#)

Cons. Stato. Ad. Plen., 20 novembre 2013, n. 26, pres. G. Giovannini, est. A. Anastasi

Università – numero chiuso

La violazione della regola dell'anonimato nel corso di un procedimento concorsuale comporta de iure la radicale invalidità della graduatoria finale, senza necessità di accertare in concreto l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione (nella specie, dopo la conclusione della prova la commissione ha fatto annotare sull'elenco alfabetico dei candidati, accanto al nome di ciascuno di essi, il suo riservato codice alfanumerico CINECA, la cui funzione era quello di consentire solo ex post l'abbinamento della scheda anagrafica con la prova corretta).

[Link al testo sentenza](#)

In termini, v. anche le sentenze della Adunanza Plenaria nn. 27 e 28, pubblicate in pari data.

Cons. Stato. Ad. Plen., 20 novembre 2013, n. 27, pres. G. Giovannini, est. A. Anastasi

Università – numero chiuso

La violazione della regola dell'anonimato nel corso di un procedimento concorsuale comporta de iure la radicale invalidità della graduatoria finale, senza necessità di accertare in concreto l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione (nella specie, dopo la conclusione della prova la commissione ha fatto annotare sull'elenco alfabetico dei candidati, accanto al nome di ciascuno di essi, il suo riservato codice alfanumerico CINECA, la cui funzione era quello di consentire solo ex post l'abbinamento della scheda anagrafica con la prova corretta).

[Link al testo sentenza](#)

In termini, v. anche le sentenze della Adunanza Plenaria nn. 26 e 28, pubblicate in pari data.

Cons. Stato. Ad. Plen., 20 novembre 2013, n. 28, pres. G. Giovannini, est. A. Anastasi

Università – numero chiuso

La violazione della regola dell'anonimato nel corso di un procedimento concorsuale comporta de iure la radicale invalidità della graduatoria finale, senza necessità di accertare in concreto l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione (nella specie, dopo la conclusione della prova la commissione ha fatto annotare sull'elenco alfabetico dei candidati, accanto al nome di ciascuno di essi, il suo riservato codice alfanumerico CINECA, la cui funzione era quello di consentire solo ex post l'abbinamento della scheda anagrafica con la prova corretta).

[Link al testo sentenza](#)

In termini, v. anche le sentenze della Adunanza Plenaria nn. 26 e 27, pubblicate in pari data.

Cons. Stato. Ad. Plen., 20 novembre 2013, n. 29 (ord.), pres. G. Giovannini, est. S. Cacace

Processo amministrativo - competenza

Qualora sussista la competenza di un T.A.R. (nella specie, del T.A.R. per la Calabria) per l'impugnazione di una informativa antimafia interdittiva, è competente il medesimo T.A.R. qualora il ricorrente impugni con motivi aggiunti anche un atto consequenziale (nella specie, alcuni atti riguardanti una gara avente per oggetto lavori da effettuare in Sicilia), per il principio di concentrazione e per ragioni di connessione sussiste la competenza del T.A.R. già adito anche per l'esame dei motivi aggiunti, poiché il mancato spostamento per ragioni di connessione si verifica solo quando sussiste una ipotesi di competenza funzionale per l'impugnazione dell'atto sopravvenuto nel corso del giudizio.

[Link al testo ordinanza](#)

--